



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

FEDERICI Amedeo Presidente

RUGGIERO Nicola Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 61057 del registro di Segreteria, e promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

MARIA TERESA DE LAURETIS NATA A ROMA IL 16 OTTOBRE

1953 (DLRMTR53R56H501D), rappresentata e difesa dall'avv.

Luciano Barsotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

sito in Livorno, Piazza Benamozegh n. 17, come da delega in calce

alla comparsa di costituzione e risposta.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa,

Uditi, alla pubblica udienza del 19 giugno 2019, il relatore,

dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott.ssa Chiara

Imposimato, il difensore, avv. Luciano Barsotti

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione del 18 giugno 2018, la Procura contabile ha

chiamato in giudizio la dott.ssa Maria Teresa De Lauretis al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 16.000,00 a favore della Azienda USL Toscana Nord Ovest a titolo di danno erariale, per avere l'Azienda medesima provveduto a pagare una sanzione amministrativa di pari importo a seguito di provvedimento di condanna emesso dal Garante per la Privacy e ritenuto dalla Procura procedente riconducibile alla condotta della odierna convenuta.

Più in dettaglio, con nota pervenuta il 25 ottobre 2017, la Procura contabile ha appreso dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di che trattasi da parte della Azienda USL Toscana Nord Ovest per avere quest'ultima, secondo la ricostruzione prospettata dal Garante per la privacy, nella documentazione in atti, dapprima comunicato dati sensibili alla società Insiel Mercato Spa di Trieste, quale soggetto esterno di cui l'Azienda si avvaleva al fine di gestire il protocollo informatizzato degli atti aziendali, senza che la stessa società fosse nominata "responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g, D.Lgs. 196/2003 e, quindi, reso accessibile, attraverso il sito web istituzionale dell'Azienda, il testo del provvedimento di erogazione di contributi economici a favore di soggetti affetti da particolari patologie, senza oscurare, nel relativo allegato, tutti i riferimenti utili ai fini del riconoscimento dei singoli interessati.

Nei fatti così come descritti la Procura ha ravvisato una ipotesi di danno erariale e, ritenendo le deduzioni difensive presentate

dall'interessata a seguito della notifica dell'invito, non sufficienti a superare l'addebito, ha citato in giudizio l'odierna convenuta ritenendo che alla stessa fossero riconducibili le condotte causative di danno.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 1 luglio 2015 la dott.ssa Maria Teresa De Lauretis era stata nominata Commissario Unico delle Aziende Sanitarie Locali ricomprese nella Area Vasta Nord Ovest, in previsione della unica Azienda USL Toscana Nord Ovest che avrebbe preso vita a decorrere dal 1 gennaio 2016.

All'atto della conclusione del contratto con Insiel Mercato s.p.a. (18 novembre 2015), quindi, il legale rappresentante della Azienda era l'odierna convenuta, nella qualità di Commissario Unico; da qui la chiamata in giudizio per la prima voce di danno (comunicazione di dati sensibili a gestore, senza che questo fosse nominato responsabile del trattamento).

Alla data del 1 gennaio 2016, con la nascita della nuova Azienda Toscana Nord Ovest, la dott.ssa De Lauretis è divenuta legale rappresentante, in quanto nominata Direttore Generale nella nuova Azienda e, pertanto, responsabile, a detta della Procura procedente, per la condotta asseritamente dannosa posta in essere dall'Azienda relativamente alla diffusione dei nominativi di coloro che avrebbero beneficiato di contributi economici in quanto affetti da determinate patologie.

Per la posizione apicale ricoperta, pertanto, la Procura ha ritenuto

l'odierna convenuta responsabile del danno indiretto oggi contestato.

Con memoria del 29 maggio 2019 si è costituita la convenuta a mani dell'avv. Luciano Barsotti, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione dell'addebito.

A sostegno della propria tesi difensiva, la difesa della convenuta ha, dapprima, rappresentato come nel caso in esame non sussista una ipotesi di danno erariale trattandosi di una ipotesi di c.d. "compensatio obliqua", dove alla perdita di una amministrazione corrisponde un introito per un'altra amministrazione beneficiaria.

La difesa ha, quindi, ricordato come, alla vigilia della nascita della nuova Azienda USL Toscana Nord Ovest, alla luce delle nuove previsioni di cui alla LR 18/2015, la Regione avesse provveduto a disciplinare le nuove figure di vertice, nominando un Commissario Unico per l'intera nuova vasta area, con funzioni di Direttore Generale (DPPR n. 106 del 1 luglio 2015), nella persona della dott.ssa De Lauretis e diversi Vice Commissari (DPR n. 107 del 1 luglio 2015), uno per ogni vecchia Azienda USL inglobata nella più vasta area e, precisamente, Azienda n. 1 di Massa, n. 2 di Lucca, n. 5 di Pisa, n. 6 di Livorno e n. 12 di Viareggio, con il compito di svolgere le funzioni di gestione ordinaria delle vecchie Aziende locali, nei limiti della delega conferita dal Commissario Unico.

Con Delibera n. 2 del 10 luglio 2015 si è provveduto ad attuare la delega delle funzioni al Vice Commissario, confermando il sistema e gli incarichi già in essere, anche in materia di privacy.

Con successiva Direttiva Commissariale n. 38641 del 6 luglio 2015, la convenuta ha, quindi, provveduto ad organizzare dei Gruppi di Lavoro per una prima sistemazione del nuovo assetto aziendale, con particolare previsione del Gruppo n. 4, denominato "Anticorruzione, Trasparenza e Privacy".

Con ulteriore Determina n. 5 del 2 gennaio 2016, alla entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo, i Gruppi di Lavoro sono stati prorogati e con Determina n. 12 del 2 gennaio 2016 sono state garantite ulteriori nomine, tra l'altro, in materia di privacy, con l'individuazione di un Dirigente incaricato delle funzioni di referenza privacy per la nuova Azienda, nonché proposta di procedura e sistema di controllo trasversale Anticorruzione/Trasparenza e Privacy. La difesa, inoltre, ha precisato che il rapporto fra l'Azienda e la Insiel non prevedesse un trasferimento vero e proprio di dati tale da giustificare la nomina di un responsabile e, in ogni caso, il nuovo ed ancor più vasto assetto organizzativo aziendale dovrebbe per ciò solo giustificare l'assenza di colpa grave nella condotta della convenuta, posta al vertice di una così vasta amministrazione sanitaria ancora in fase di rodaggio.

In ogni caso, il compito di eventualmente nominare la società quale responsabile del trattamento dati sarebbe spettato unicamente al Vice Commissario, ferma restando la necessità di precisare che nel periodo in cui la nomina sarebbe mancata, la Insiel Mercato era solamente nella fase contrattuale di prova

trimestrale.

La nomina, in ogni caso, è avvenuta nel mese di marzo 2016.

Con riferimento, invece, alla asserita diffusione di dati non oscurati sul sito web istituzionale della Azienda, ritenuta riconducibile, a detta della Procura procedente, sempre alla odierna convenuta, la difesa ha rappresentato che l'attività di inserimento dei dati nel sito istituzionale fosse riservata unicamente ai Dirigenti interni direttamente responsabili, in base alle competenze proprie attribuite dallo statuto della USL competente, già denominata n. 6 di Livorno, in regime di *prorogatio*, in virtù di Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 2 gennaio 2016.

In ogni caso, con specifico riferimento alla presunta diffusione dei dati personali sul sito web istituzionale la difesa ha voluto precisare che i nominativi non sono apparsi sul provvedimento principale ma unicamente sull'allegato, per il quale si è, invece, omesso di oscurare i riferimenti utili al riconoscimento degli utenti, con ciò dimostrando, da un lato, la piena consapevolezza e operatività delle procedura in materia di tutela della privacy da parte degli operatori interessati e, dall'altro, la natura di "incidente" di quanto involontariamente accaduto, con ciò consentendo di escludere la gravità della colpa nella condotta contestata.

All'udienza del 19 giugno 2019, le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.

Considerato in

DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura contabile ha convenuto la dott.ssa Maria Teresa De Lauretis al fine di sentirla condannare al pagamento della somma totale di euro 16.000,00 a titolo di ristoro per l'amministrazione di appartenenza, già onerata dal pagamento della sanzione inflitta dal Garante per la Privacy, che la Procura contabile ritiene doversi ricondurre a violazioni poste in essere dalla odierna convenuta, per avere la stessa, dapprima nella qualità di Commissario Straordinario della neo macro area, trasferito la gestione di dati sensibili ad una società esterna, senza provvedere a nominarla responsabile del trattamento e per avere, successivamente, nella qualità di Direttore Generale della nuova Azienda USL Toscana Nord Ovest, acconsentito alla diffusione di dati sensibili con modalità improprie.

Occorre dapprima valutare la richiesta della difesa relativa al rigetto della domanda per inesistenza del danno, stante l'applicazione del principio di "compensatio obliqua", ravvisabile nel caso in esame.

La difesa della convenuta ha ritenuto che, possa ravvisarsi, nel caso in esame, una ipotesi di compensazione tra la perdita subita da una amministrazione (sanzione pagata dall'amministrazione sanitaria) e le entrate ricevute da un'altra (Garante Privacy), in applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, della L. 20/94 che, ai fini

della quantificazione del danno, prevede la possibilità di compensare quanto perso da una amministrazione, alla luce dei vantaggi comunque ricevuti dalla stessa, per le medesime circostanze e ciò in virtù di quanto affermato dal successivo comma 4, del medesimo articolo 1, L. 20/94, che consente di poter risarcire il danno arrecato da un dipendente pubblico ad una amministrazione diversa da quella di appartenenza (c.d. danno obliquo).

Il Collegio ritiene non condivisibile l'assunto difensivo, stante la diversa *ratio* sottesa ai due istituti.

La risarcibilità del c.d. danno obliquo garantisce una salvaguardia maggiore per il pubblico erario, consentendo di ampliare le ipotesi di tutela dello stesso, allargando la cerchia dei soggetti perseguibili e a ciò si affianca la prevista possibile compensazione del danno subito dall'amministrazione con i vantaggi eventualmente derivanti da una data medesima condotta e ciò per ragioni di obiettiva equità. Da questo, però, non può farsi discendere la possibilità di compensare quanto pagato da una amministrazione a titolo di sanzione con l'introito ricevuto dall'amministrazione che ha provveduto ad irrogare detta sanzione, dal momento che, in tal modo, si verrebbero a creare sacche di impunità idonee a pregiudicare, inevitabilmente, il pubblico erario.

L'autonomia dei singoli centri di spesa che caratterizza il bilancio pubblico, non consente di poter compensare voci di entrata e di

uscita appartenenti ad amministrazioni diverse. Tra i principi o postulati generali del bilancio vi è, infatti, quello della c.d. "unità", in virtù del quale la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria. E' il complesso unitario delle entrate, infatti, che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene la totalità delle sue spese durante la gestione; ne deriva, quindi, l'impossibilità di compensare eventuali uscite con le entrate ottenute da un'amministrazione diversa.

Con riferimento al merito occorre analizzare partitamente le due distinte condotte contestate dalla Procura alla odierna convenuta, al fine di verificare se per ciascuna di esse sussistano i requisiti idonei a configurare ipotesi di danno erariale.

Come esposto in narrativa, con nota prot. 0007679 del 16 marzo 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, ha inviato una nota avente ad oggetto la "diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute sul web" ed ha trasmesso provvedimento di blocco, con contestuale richiesta di informazioni.

L'odierna convenuta, nel prendere atto dei suddetti rilievi, ha presentato al Garante, il successivo 7 aprile, una memoria a chiarimento della posizione dell'Azienda; il Garante ha, in ogni caso, applicato la sanzione di che trattasi con provvedimento del 31 luglio 2017.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 906 del 15 settembre 2017, è stato disposto il pagamento della somma totale di euro 16.000,00 a favore dell'Autorità Garante per il trattamento dei

dati personali.

Una prima sanzione è stata pagata dall'amministrazione sanitaria

per avere quest'ultima comunicato alla società esterna Insiel

Mercato s.p.a, dati sensibili senza aver preventivamente designato

detta società quale "responsabile" del trattamento dati, come

imposto dalla normativa in materia di trattamento dei dati

personali.

Secondo la ricostruzione prospettata dall'attore pubblico, l'evento

dannoso sarebbe riconducibile alla persona della odierna

convenuta.

Come noto, con LR del 16 marzo 2015 n. 28, la Regione Toscana

ha proceduto ad un riordino globale dell'assetto organizzativo ed

istituzionale del servizio sanitario regionale, al fine di promuovere

un miglioramento qualitativo del servizio ed assicurare, al

contempo, una riduzione dei costi, provvedendo, tra l'altro, ad

unificare le ex Aziende Sanitarie di Massa, Lucca, Pisa, Livorno e

Viareggio, in un unico Ente denominato Azienda USL Toscana Nord

Ovest.

Con Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 106 del 1

luglio 2015, la dott.ssa De Lauretis è stata nominata Commissario

Unico delle cinque aziende ricomprese nella c.d. Area Vasta Nord

Ovest, di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) della LR 28/2015 e con

successivo Decreto n. 107 del 1 luglio 2015 è stato nominato il

Vice Commissario.

All'art. 13 della LR 28/2018 era prevista la decadenza, a decorrere

dal 1 luglio 2015 di tutti i direttore generali, sanitari, amministrativi, assicurando, quindi, unicamente il permanere della figura del Commissario, oltre ai Vice Commissari che il Presidente della Giunta Regionale ha dovuto nominare per ogni singola Azienda Sanitaria ricompresa nella macroarea.

Ai sensi dell'art. 14 LR 28/2015 al Commissario spettano i poteri e le funzioni attribuite al direttore Generale dalla LR 40/2015, mentre il successivo art. 15 precisa che ai Vice Commissario spettano i poteri nei limiti delle deleghe loro conferite.

Con Delibera n. 2 del 3 luglio 2015, la dott.ssa De Lauretis ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle competenze della gestione e a conferire le relative deleghe.

In data 18 novembre 2015, la dott.ssa De Lauretis, nella sua qualità di Commissario Straordinario Unico, ha sottoscritto, con la Insiel Mercato s.p.a di Trieste, la convenzione per la gestione informatizzata della documentazione aziendale, senza provvedere, secondo l'assunto accusatorio, a nominare la stessa quale responsabile del trattamento dei dati che gli sarebbero stati affidati in virtù del servizio svolto.

Come noto, con il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, è stato approvato in Italia il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 95/46/CE, oggi modificato ed integrato in virtù di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. L'art. 4

del D.Lgs. 196/1993, nel testo vigente all'epoca dei fatti, offriva una serie di definizioni utili, ai fini della presente trattazione, tra cui quella di "dato personale", *qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*"; "trattamento", *qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati*"; "dati identificativi", *i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato*"; "dati sensibili", *i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*"; "titolare", *la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo*

della sicurezza"; "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali"; "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

Anche i soggetti pubblici possono avvalersi del contributo di soggetti esterni per il trattamento dei dati personali ma, in tal caso, sono obbligati a nominare un responsabile, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003. In tal modo il soggetto pubblico, che è il titolare del trattamento, designa il responsabile del trattamento medesimo, altrimenti l'attività di "passaggio" di dati si riduce ad una comunicazione che risulta essere soggetta a particolari norme, tanto più restrittive, quando si tratta di dati sensibili, non potendo la stessa avvenire senza regola ma essendo ammessa solo quando sia prevista da norme di legge o da regolamento (art. 19, comma 3). Ai sensi dell'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 196/2003, *"i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi".*

La nomina della Insiel Mercato spa di Trieste è avvenuta solo con provvedimento 21 marzo 2016, a firma della convenuta De Lauretis.

Il trasferimento alla Insiel Mercato s.p.a di dati sensibili, avvenuto

prima di detta nomina deve considerarsi, pertanto, illegittima.

La titolarità e, conseguentemente, la responsabilità del trattamento dei dati personali prima della nomina della società quale responsabile, quindi, era da individuarsi nella Azienda USL Toscana Nord Ovest (nuova titolarità nel trattamento di Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, iscrizione registro trattamenti n. 2015123000218173 del 31 dicembre 2015), di cui la convenuta Maria Teresa De Lauretis era la legale rappresentante. Nessuna delega specifica in materia di privacy sembra essere stata conferita dalla stessa ai vice Commissari, con delibera 2/2015, dove la conferma delle nomine, tra l'altro, in materia di privacy, riguarda solo la dirigenza interna, né con provvedimento successivo del 3 luglio 2016, là dove il Commissario Unico si limita ad organizzare gruppi di lavoro, tra l'altro in materia di privacy, senza esplicitare, sul tema, alcuna delega. La conferma del permanere dei poteri dispositivi in materia di privacy in capo alla dott.ssa De Lauretis, infine, è data proprio dal fatto che sia lei a sottoscrivere, nel marzo 2016, il provvedimento di nomina della Insiel Mercato di Trieste quale responsabile, con ciò dimostrando implicitamente di averne la disponibilità. La chiarezza del precetto normativo non lascia margini di dubbio interpretativo, con ciò consentendo al Collegio di concordare con quanto sostenuto dalla pubblica accusa in tema di elemento soggettivo che, non può non essere qualificato come colpa grave, stante il palese e macroscopico discostamento tra la

condotta tenuta e quella imposta dalle previsioni di legge.

La convenuta, pertanto, deve ritenersi responsabile della omissione relativa alla mancata nomina della Insiel Mercato s.p.a. di Trieste come responsabile del trattamento dei dati aziendali, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003.

Il limitato protrarsi nel tempo della condotta illegittima, unitamente alla circostanza data dal fatto che nel periodo di che trattasi la neonata Azienda sanitaria stesse vivendo un periodo di riorganizzazione su vastissima scala, con conseguente coinvolgimento, per la sola Area Nord Ovest, al cui vertice l'odierna convenuta era preposta, di 13.000 dipendenti, 13 stabilimenti ospedalieri, 12 zone di distretto territoriali ed una popolazione residente di circa 1 milione e 200 mila abitanti, inducono il Collegio ad applicare, nella fattispecie in esame, il potere riduttivo nella sua massima misura, così da ridurre la somme dovuta di euro 8.000,00, alla metà. La convenuta Maria Teresa De Lauretis, in parziale accoglimento della domanda attorea deve essere condannata al pagamento, a favore della Azienda USL Toscana Nord Ovest, della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00).

Sulla somma così determinata decorrono gli interessi dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Con una seconda sanzione, invece, il Garante per la Privacy ha dovuto condannare l'amministrazione sanitaria al pagamento di una pena pecuniaria per l'avvenuta diffusione, a mezzo del sito

istituzionale, di dati sensibili, senza il rispetto delle dovute precauzioni di legge, utili al fine di assicurare il non riconoscimento dei soggetti interessati. Anche detta condotta risulta, a parere dell'attore pubblico, riconducibile alla persona della dott.ssa De Lauretis, questa volta però, nella veste di Direttore Generale della Azienda USL Toscana Nord Ovest, ricoperta a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Come ampiamente esposto in narrativa, nei giorni dal 25 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell'Azienda sanitaria, il Decreto n. 863 del 25 febbraio 2016, sul cui allegato sono apparse per esteso le generalità di alcuni utenti, beneficiari di contributi economici affetti da particolari patologie che richiedono cure molto onerose.

Dagli atti è emerso che il Decreto n. 863 del 25 febbraio 2016 ed il relativo allegato, sono stati predisposti nell'Area Territoriale di quella che era stata, fino al 31 dicembre 2015, la ex ASL n. 6 Livorno. Sino a tale data, l'applicativo in uso presso detta ASL era fornito dalla Project s.r.l. che, come meglio si apprende anche dalla nota del 7 aprile 2016, a firma della convenuta ed indirizzata al garante, non forniva, nei suoi sistemi un modulo specifico per la gestione del c.d. "allegato privacy" che, pertanto, non appariva oscurato in automatico, ma richiedeva, di volta in volta, la compilazione secondo le indicazioni offerte dalla Dirigenza, con apposite direttive e/o circolari, utili al fine di illustrare le tecniche redazionali conformi a legge.

Nella nota di che trattasi si legge, infatti, che *“Per far sì che l’obiettivo di conformità alla privacy nella stesura dei provvedimenti fosse realizzato senza incertezze da parte degli operatori, la ex ASL 6 di Livorno ha prodotto nel tempo una serie di circolari che affrontavano la tematica ed illustravano ai soggetti interessati quali fossero gli atti soggetti alla privacy e quali dovessero essere le loro modalità di redazione affinché il provvedimento potesse ritenersi scritto in modo aderente alla normativa sulla riservatezza (..)”*.

Si apprende, quindi, che la materiale gestione della documentazione da pubblicare era affidata ai singoli operatori che i vertici aziendali provvedevano, di volta in volta, ad addestrare.

Nessuna condotta foriera di danno sembra potersi contestare alla persona della convenuta dal momento che appare chiaro come l’evento sia meramente materiale e riconducibile all’attività dei singoli operatori. Al fine di valutare la diligenza e la perizia usate dalla convenuta nella gestione di un così delicato settore, appare utile enfatizzare la circostanza data dal fatto che, la convenzione conclusa, con una nuova e diversa società (Insiel Mercato di Trieste), per la fornitura della nuova applicazione di gestione degli atti deliberativi e del modulo “Albo Pretorio on line”, in data 18 novembre 2015, proprio sotto l’egida del nuovo Commissario Unico, dott.ssa De Lauretis, abbia previsto un nuovo programma di gestione degli atti aziendali che assicura la possibilità di prevedere nativamente, *by default*, una funzionalità tesa a

proteggere il dato personale, attraverso un meccanismo automatico di sottrazione dell'informazione, c.d. sensibile, alla pubblicazione.

Ciò consente di poter considerare l'accaduto un mero errore ricollegabile alla attività del singolo operatore e di poter escludere, pertanto, per questa seconda ipotesi di danno, la responsabilità della convenuta.

A conferma di ciò è doveroso valutare, altresì, la circostanza data dal fatto che, come correttamente sottolineato dalla convenuta nella nota del 7 aprile 2016, alla data del 21 marzo 2016, la ASL aveva adottato 1542 atti e di questi, ben 122 erano dotati di allegato privacy, tutti correttamente non pubblicati in chiaro e che, con riferimento al singolo fatto dannoso oggi contestato, solo l'allegato e, non già il provvedimento principale, fosse stato pubblicato in modo improprio, con ciò dimostrando che i singoli operatori fossero comunque addestrati alla pubblicazione di documentazione avente ad oggetto dati sensibili e che, pertanto, nel caso in esame, si è trattato di un improbabile, raro, incidente, difficilmente ripetibile.

Alla luce di quanto sin qui affermato, la domanda relativa al risarcimento della voce di danno ricollegabile alla non corretta pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della ex ASL n. 6 Livorno, di documentazione contenente dati sensibili, non deve considerarsi meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, con riferimento al giudizio iscritto al n. 61057 del Registro di Segreteria condanna **MARIA TERESA DE LAURETIS**, al pagamento, a favore della Azienda USL Toscana Nord Ovest, della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00).

Sulla somma così determinata decorrono gli interessi dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 176,00.= (diconsi Euro Centosettantasei/00.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19 giugno 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Maria Rita Micci

F.to Amedeo Federici

Depositata il 12/11/2019

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini

